



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Roma Tre

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

L'Università degli Studi di Roma TRE (di seguito anche "Università" o "Ateneo") con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 133, CAP 00154, C.F. e P. IVA 04400441004, casella PEC amministrazione@ateneo.uniroma3.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Massimiliano Fiorucci

e

l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), con sede legale in Roma, via Liszt n. 21, CAP 00144, C.F. 97735020584, casella PEC protocollo@pec.agid.gov.it, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, ing. Mario Nobile;

di seguito denominate anche, singolarmente, la Parte o, congiuntamente, le Parti;

premesse che

- a) le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti ed enti pubblici o privati;
- b) Roma Tre è un'Università statale, istituita con D.M. 29/10/1991, che ai sensi delle leggi n. 168/1989 e 240/2010 è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- c) l'Università è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca finalizzati a una più ampia diffusione della cultura digitale nel Paese;
- d) l'Università è sede di iniziative accademiche e scientifiche di rilievo internazionale sui temi dell'etica dell'intelligenza artificiale, tra cui la Cattedra UNESCO su *Ethics of Artificial Intelligence and Practical Wisdom*, finalizzata alla promozione della ricerca, della formazione e del dialogo multilaterale su tali tematiche;



- e) ai sensi dell'articolo 14-*bis* del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di *“promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia”*;
- f) l'art. 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132 designa AgID come Autorità nazionale con il compito di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese;
- g) l'AgID promuove e incentiva, fra l'altro, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la diffusione di buone pratiche dell'azione amministrativa per una Pubblica Amministrazione più efficace ed efficiente, anche ricorrendo a un corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- h) l'AgID sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;
- i) l'AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese;
- j) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- k) le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione istituzionali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse al presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

**ART. 2****(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'AgID e l'Università, nonché le modalità e gli strumenti della cooperazione tra le Parti in materie di interesse comune, finalizzati alla collaborazione scientifica su progetti operativi in diversi ambiti di azione, tra cui:

- a) iniziative, applicazioni e progetti in merito alle tecnologie dell'intelligenza artificiale, in ambito pubblico, nazionale e internazionale, in particolare:
 - I. progettazione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni legate ai temi dell'innovazione tecnologica e all'utilizzo delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, nella Pubblica Amministrazione;
 - II. attività di ricerca, di formazione e di divulgazione su ambiti di comune interesse in tema di applicazione delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale, alla protezione dei dati personali, alla cybersicurezza e al diritto delle nuove tecnologie;
 - III. elaborazione di documenti (es. linee guida) che consentano alle Amministrazioni Pubbliche nazionali di sperimentare soluzioni innovative;
 - IV. organizzazione di eventi istituzionali nei temi di comune interesse, anche a livello locale, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche;
 - V. sviluppo e diffusione di conoscenze e strumenti a supporto della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'utilizzo consapevole e responsabile dell'intelligenza artificiale;
 - VI. sviluppo di iniziative di collaborazione a livello nazionale e internazionale, anche in raccordo con reti accademiche e istituzionali di rilievo, tra cui iniziative afferenti alla Cattedra UNESCO su *Ethics of Artificial Intelligence and Practical Wisdom* assegnata all'Università.

2. Il presente Accordo, in particolare, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la conduzione di attività di ricerca, anche sperimentale, orientate all'individuazione e alla valutazione di strumenti, tecnologie, metodi e modelli



innovativi tesi al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di efficienza per la Pubblica Amministrazione mediante l'impiego di servizi ICT innovativi e, in particolare, applicabili principalmente ai temi individuati nel precedente comma 1;

- b) valutazione dei programmi di ricerca nazionali ed europei, ai fini dell'eventuale partecipazione congiunta a programmi, iniziative e reti nazionali ed internazionali su tematiche di interesse comune;
- c) analisi dei risultati, anonimi e aggregati, delle ricerche e delle informazioni in possesso dell'Università utili per la definizione del contenuto del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- d) supporto alle Pubbliche Amministrazioni in attività di sperimentazione e avvio di progetti pilota basati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento agli aspetti metodologici, di valutazione e di *governance*;
- e) sviluppo di strumenti operativi a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e supporto all'implementazione delle linee guida AgID in materia di intelligenza artificiale, inclusa la definizione di modelli di valutazione del rischio, analisi degli impatti e *framework* applicativi;
- f) promozione della cultura digitale e della consapevolezza sui temi dell'innovazione e realizzazione di iniziative di divulgazione e formazione rivolte ai cittadini, anche mediante attività di alfabetizzazione digitale sui temi dell'intelligenza artificiale;
- g) sviluppo di attività di ricerca, analisi e cooperazione anche in ambito internazionale sui temi della *governance* dell'intelligenza artificiale;
- h) diffusione e promozione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione in oggetto, compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 3

(Modalità di cooperazione)

1. Nell'ambito del presente Accordo l'AgID e l'Università cooperano nelle seguenti modalità:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Roma Tre

- a) coordinamento e collaborazione negli interventi istituzionali, anche in ambito internazionale, su temi di interesse comune;
- b) definizione collaborativa di linee guida e modelli tecnici moderni e replicabili per lo sviluppo di processi di trasformazione digitale;
- c) collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
- d) collaborazione scientifica e formazione reciproca sulle materie di competenza, anche attraverso l'organizzazione di momenti formativi.
- e) supporto metodologico e operativo alle Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione delle linee guida AgID in materia di intelligenza artificiale, anche attraverso lo sviluppo di strumenti applicativi e modelli operativi;
- f) collaborazione nella realizzazione di progetti pilota e attività di sperimentazione in ambito pubblico, con particolare riferimento agli aspetti di valutazione, *governance* e impatto;
- g) progettazione e realizzazione congiunta di iniziative formative e di *capacity building* rivolte al personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- h) progettazione e realizzazione di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sui temi della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale.

2. Eventuali attività di ricerca, consulenza o formazione, commissionate a una Parte su esclusivo interesse dell'altra Parte, saranno regolate da specifici contratti ai sensi della normativa vigente in materia e dei regolamenti interni delle Parti. Per tali contratti non troveranno applicazione le disposizioni del presente Accordo.

ART. 4

(Strumenti di cooperazione)

1. L'AgID e l'Università cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, operando attraverso i seguenti strumenti:

- a) lo scambio, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo



- svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;
- b) lo svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra i membri del Comitato tecnico di coordinamento (di seguito anche "Comitato"), nonché tra quest'ultimo ed eventuali gruppi di lavoro per confronti e analisi relativi a tematiche di interesse comune in materie attinenti ai settori di rispettiva competenza;
 - c) costituzione e definizione di eventuali gruppi di lavoro e tavoli tecnici e attivazione di progetti pilota e iniziative di sperimentazione con il coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione degli obiettivi previsti dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con l'Agenda digitale europea) e collaborazione alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
 - d) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente Accordo;
 - e) organizzazione di corsi, *workshop*, seminari e laboratori, anche aperti al pubblico, sui temi della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale.

ART. 5

(Responsabili dell'Accordo e Comitato di coordinamento)

1. Responsabili e referenti per il presente Accordo sono:

- per l'Università: il Rettore, prof. Massimiliano Fiorucci, e/o suo delegato;
- per l'AgID, il Direttore Generale, ing. Mario Nobile.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato tecnico di coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo stesso, composto da un massimo di 4 membri, individuati in egual numero per ciascuna Parte, nominati dai rappresentanti legali *pro tempore* di ciascuna delle Parti o da propri delegati.

3. Al momento della stipula del presente Accordo i membri del Comitato tecnico di coordinamento sono:

- per l'Università: prof. Mario De Caro (mario.decaro@uniroma3.it) e prof. Carlo Colapietro (carlo.colapietro@uniroma3.it)



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Roma Tre

– per l'AgID: dott.ssa Paola Liberace (liberace@agid.gov.it) e dott.ssa Concettina Cassa (cassa@agid.gov.it).

4. La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato tecnico di coordinamento potrà avvenire per iniziativa di entrambe le Parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del Direttore Generale dell'AgID, trasmessa all'altra Parte.

5. Al fine di dare piena attuazione a quanto espresso nel presente Accordo, i membri del Comitato:

- a) favoriscono e verificano l'attuazione dell'Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- b) definiscono i temi programmatici/progettuali sui quali concentrare la collaborazione;
- c) supervisionano e coordinano le attività oggetto del presente Accordo;
- d) individuano le attività da realizzare congiuntamente e per le quali è proposta la sottoscrizione degli Accordi attuativi di cui al successivo art. 7, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica di fattibilità, ciascuna per la propria parte e secondo il proprio ordinamento interno;
- e) promuovono e coordinano le attività di formazione, alfabetizzazione digitale, sperimentazione e progetti pilota previsti dal presente Accordo
- f) propongono iniziative comuni per la comunicazione, divulgazione e pubblicazione delle attività realizzate, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica di fattibilità, ciascuna per la propria parte e secondo il proprio ordinamento interno;
- g) redigono una relazione annuale da trasmettere alle Parti sullo stato di attuazione del presente Accordo, con le eventuali proposte di modifica dello stesso.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà eventuali costi e spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

**ART. 6****(Responsabilità)**

1. Le Parti non sono ritenute responsabili per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura derivante da un utilizzo scorretto o improprio da parte di terzi degli strumenti messi a disposizione di ciascuna di esse (sale riunioni, aule, *hardware*, *software*), nonché dei servizi, ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte di terzi.
2. Ciascuna Parte è responsabile per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura imputabile ai propri dipendenti o collaboratori nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e derivante da un utilizzo scorretto o improprio degli strumenti messi a disposizione di ciascuna di esse (sale riunioni, aule, *hardware*, *software*), ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte dei propri dipendenti o collaboratori.
3. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 7**(Accordi attuativi)**

1. Le singole iniziative volte al raggiungimento delle finalità indicate all'art. 2 potranno essere realizzate previa stipula di appositi Accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, secondo i rispettivi statuti e regolamenti.
2. Tali Accordi, corredati di eventuali documenti di natura tecnica, disciplineranno gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione, gli impegni e gli oneri reciproci, ivi comprese le eventuali risorse da mettere a disposizione, e quant'altro necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, precisando la ripartizione di attività e adempimenti tra le Parti.
3. Per l'Università gli Accordi attuativi potranno essere stipulati dai singoli Dipartimenti, in quanto strutture dotate di autonomia organizzativa, gestionale e negoziale, deputate alla didattica, alla ricerca e alla valorizzazione delle conoscenze.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Roma Tre

4. L'eventuale sottoscrizione degli Accordi attuativi rappresenta una facoltà delle Parti che ne valuteranno il contenuto senza alcun obbligo di contrarre.
5. Gli Accordi attuativi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e al presente Accordo quadro e in ogni caso richiameranno le condizioni del presente Accordo.
6. Ciascuna delle parti individuerà per iscritto il proprio referente competente per la definizione di ciascun Accordo attuativo.
7. I singoli Accordi attuativi avranno una durata decorrente dalla data di perfezionamento degli stessi e sino al massimo alla scadenza ultima del presente Accordo quadro.

ART. 8

(Oneri finanziari)

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, non comporta oneri finanziari tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione all'esecuzione delle attività definite dagli Accordi attuativi di cui al precedente art. 7, o in relazione agli eventuali costi derivanti dal recesso o dalla risoluzione del presente Accordo.

ART. 9

(Utilizzo del logo)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'iniziativa comune e l'immagine di ciascuna di esse.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo consenso scritto dell'altra Parte, il logo di quest'ultima nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo delle Parti per scopi pubblicitari.

**ART. 10****(Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale)**

1. Fermo restando che ciascuna Parte resterà proprietaria del *pre-existing know-how* dalla stessa detenuto, nel caso in cui nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si raggiungano risultati conseguiti dalle attività condotte esclusivamente dal personale di una delle Parti, quest'ultima sarà titolare esclusiva di tutti i relativi e connessi diritti.
2. Nel caso in cui nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si raggiungano risultati conseguiti dalle attività condotte congiuntamente dal personale delle Parti, detti risultati saranno di proprietà congiunta delle Parti stesse, in proporzione all'attività svolta dal personale di ciascuna di esse. In tal caso, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di detti risultati.
3. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe o tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità della rilevanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.
4. Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

ART. 11**(Utilizzazione scientifica, divulgazione dei risultati e pubblicità)**

1. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e



informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali e internazionali.

2. I risultati scaturenti dalle attività svolte nell'ambito del presente Accordo, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte esclusivamente previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo al presente Accordo.

3. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

4. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione, a esclusione dei dati personali ai quali si applicano la normativa europea e la normativa nazionale in materia di protezione degli stessi, non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo o agli Accordi attuativi di cui al precedente art. 7, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

6. I provvedimenti amministrativi finali concernenti l'approvazione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", verranno pubblicati sui siti istituzionali delle Parti. Sui siti istituzionali delle Parti verrà pubblicato anche il presente Accordo.

**ART. 12****(Protezione dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). Le Parti, altresì, rendono reciprocamente disponibili le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo.

2. Qualora, sulla base del presente Accordo o in occasione della stipula degli Accordi attuativi di cui al precedente art. 7, dovessero essere previste attività congiunte implicanti il trattamento di dati personali di soggetti terzi, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti con riferimento alla protezione di tali dati.

ART. 13**(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)**

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Accordo e dei relativi Accordi attuativi di cui al precedente art. 7 è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per le Parti.

2. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte o soggetti terzi, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo o dei suddetti Accordi attuativi.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte o soggetti terzi, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

4. Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare che tutte le persone della propria organizzazione, alle quali siano rese disponibili le informazioni confidenziali, siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Roma Tre

condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati.

ART. 14
(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha la durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

2. È escluso il tacito rinnovo. Le Parti hanno facoltà di rinnovare il presente Accordo alla scadenza, previa valutazione dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di un nuovo atto o, nel caso di mantenimento delle medesime condizioni del presente Accordo, mediante formale scambio di lettere.

ART.15
(Codice etico)

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri codici etici e/o di comportamento.

2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 16
(Modifiche all'Accordo)

1. L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune intesa tra le Parti anche prima della scadenza, al fine di tener conto di aspetti nuovi che possano emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

2. Le modifiche di cui al precedente comma dovranno avvenire tramite accordo scritto tra le Parti.



ART. 17
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione da inviare a firma del proprio Referente al Referente dell'altra Parte con un preavviso di almeno tre mesi, in forma elettronica e firmata digitalmente, da inviarsi ai rispettivi indirizzi istituzionali di Posta Elettronica Certificata, senza che alcuna pretesa a titolo di indennizzo o di risarcimento possa essere fatta valere a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte, riconoscendo le eventuali spese sostenute e gli impegni assunti, anche a seguito di Accordi attuativi, a fronte di attività svolte e regolarmente accertate con specifico nulla osta del Referente, previa proposta del Comitato tecnico di coordinamento.

ART. 18
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.

2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non sia stata definita in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 19
(Firma digitale e imposta di bollo)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale dei rappresentanti legali delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Roma Tre

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.

3. Le spese relative al bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Roma Tre che le assolverà in modalità virtuale.

Il Direttore Generale
dell'Agenzia per l'Italia Digitale
Ing. Mario Nobile

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Roma Tre
Prof. Massimiliano Fiorucci